Repertorio n. 44.819 **Raccolta n. 13.526**

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"SER.I.T. S.R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

Notaio Laura Curzel
con sede in Verona
Stradone Maffei n. 2

L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di aprile

27/04/2016

in Verona (VR) Via Bartolomeo Avesani n. 31, essendo le ore 9.35.

Avanti a me **dott. LAURA CURZEL, Notaio in Verona,** con Studio in Stradone Maffei n. 2, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Verona,

è presente:

- **BISSOLI ROBERTO**, nato a Castelnuovo del Garda (VR) il 4 agosto 1947, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto **nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "SER.I.T. S.R.L."** con sede in Cavaion Veronese (VR), Localita' Montean n. 9, capitale sociale Euro 2.050.000,00, interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di Verona in data 7 gennaio 1997 con numero e Codice Fiscale 02730490238, Partita IVA 02730490238, R.E.A. n. 261016, costituita in Italia in data 25 ottobre 1996;

della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo.

Comparente, cittadino italiano che mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea che la detta Società intende oggi tenere in questo luogo ed ora, **in unica convocazione,** per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

- modifica dello statuto al fine di prevedere la nomina di un Vice Presidente;

- adeguamento dello statuto alla vigente normativa.

Parte ordinaria:

(omissis)

Comparente che assume, ai sensi dello statuto sociale vigente, aderendo io Notaio a tale richiesta, la presidenza dell'Assemblea e, dichiaratala aperta, constata e dà atto:

- che del capitale sociale è presente, in proprio e rappresentato, una percentuale pari al 99,81% (novantanove virgola ottantuno per cento) portata dai soci:

--- "AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DI VERONA S.P.A." con sede in Verona (VR) Via B. Avesani n. 31, cod.fisc. 02737960233, a mezzo delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Andrea Miglioranzi, nato a Verona il 12 maggio 1972, domiciliato per l'incarico presso la sede sociale, con una quota del valore nominale di Euro 2.044.670,00 (duemilioniquarantaquattromilaseicentosettanta virgola zero zero) pari al 99,74% (novantanove virgola settantaquattro per cento) del capitale sociale;

--- "UNIONE DEI COMUNI DI ROVERE', VELO E S.MAURO" con sede in Roverè Veronese (VR) Piazza S. Vitale n. 41/B, cod. fisc. 03055590230, a mezzo del suo Presidente domiciliato per l'incarico presso la sede dell'Ente, con una quota del valore nominale di Euro 1.332,50 (milletrecentotrentadue virgola cinquanta) pari allo 0,07% (zero virgola zero sette per cento) del capitale sociale;

- che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere informati sulle materie di cui all'ordine del giorno;

- che nessuno ha denunciato l'esistenza di situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto o patti parasociali;

- che tutti i soci risultano regolarmente iscritti al Registro delle Imprese;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso comparente, sono presenti i

signori: Alfeo Maurizio, Dusi Patrizia e Danzi Giuseppe;
- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. Corsini Paola Costanza, ed i sindaci effettivi dottori Franceschi Paolo e Ghinato Franco;
pertanto **dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.**
Il Presidente dell'assemblea, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria fa presente che, per consentire una più efficace gestione dell'ente, s'intende prevedere all'articolo 17 la figura del Vice Presidente, e, conseguentemente andrebbe modificato l'art.21 che dispone in ordine ai poteri di firma. Propone quindi all'assemblea di modificare gli articoli 17 e 21 nel seguente nuovo testo:
"Articolo 17 PRESIDENTE
Il consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvedano i soci; un Vice Presidente ed un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.
Articolo 21 POTERI DI FIRMA
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche temporaneo del Presidente, e al Direttore Generale per l'esercizio dei poteri ad esso delegati, spetta la firma sociale libera e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed anche in giudizio.".

* * *

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone come, in concomitanza alla modifica di cui al precedente punto, s'intenderebbe sottoporre all'approvazione dell'assemblea un aggiornamento dello Statuto in conformità alla nuova normativa vigente in materia di Organo di controllo (art. 23), ed agli orientamenti giurisprudenziali in materia di clausole compromissorie (art. 28), che propone di eliminare, esponendone la motivazione, con conseguente rinumerazione degli articoli seguenti.
Propone quindi all'assemblea di modificare l'articolo 23 nel seguente nuovo testo:
"Articolo 23 CONTROLLO LEGALE DEI CONTI
I soci possono nominare, ai sensi dell'articolo 2477 c.c., un organo di controllo o un revisore; l'organo di controllo è composto da uno o tre membri, a' sensi di legge, e verrà determinato con decisione dei soci all'atto della nomina. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.
Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa prevista in materia di società per azioni.
Qualora, in alternativa all'organo di controllo previsto dall'articolo 2477 c.c. e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, i soci nominino per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione, questi devono essere iscritti nell'apposito registro.
Ove nominato si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni."
In conseguenza all'adozione del nuovo testo dell'articolo 23, verrebbero di conseguenza modificati gli articoli 6, 8 e 18, con sostituzione della parola "sindaci" con le parole "membri dell'organo di controllo".
Si intenderebbe inoltre aggiornare alla normativa vigente ogni riferimento al "libro soci" con la sostituzione della dicitura "libro soci" con le parole "Registro delle Imprese".
In conseguenza verrebbero modificati in tal senso gli articoli 6 e 9 dello statuto.

****

Conclusa l'esposizione del Presidente, e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, **l'assemblea** dopo esauriente discussione, con il voto favorevole del 99,81% (novantanove virgola ottantuno per cento) del capitale sociale, come rappresentato, espresso per alzata di mano,

d e l i b e r a

all'unanimità dei presenti

- di modificare gli articoli 17, 21, 23, 6, 8, 9 e 18 come proposto dal Presidente;
- di eliminare l'art. 28 relativo alla clausola compromissoria, con conseguente rinumerazione degli articoli a seguire;
- **di approvare quindi ed adottare il nuovo testo di statuto sociale,** così come modificato, che viene allegato al presente atto sotto la lettera **"A"** per formarne parte integrante e sostanziale;
- **di conferire all'organo amministrativo ogni necessario potere** per dar corso alle deliberazioni sopra adottate.

* * * * *

Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico della Società.
Ai fini fiscali il presente verbale è soggetto ad imposta fissa di registro.
Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dell'assemblea la dichiara chiusa essendo le ore 10.00.

* * * * *

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di ogni allegato, per averne avuta il comparente precedente ed integrale conoscenza.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su quattro pagine di un foglio uso bollo, da me redatto e letto al comparente, che trovandolo conforme alla sua volontà lo approva, e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 10.05.
F.to Roberto Bissoli
F.to Laura Curzel - impronta del Sigillo

* * *

Allegato "**A**" all'atto n. 13.526 di Raccolta

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "SER.I.T. S.R.L.".

Articolo 2 OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto:

- servizi di nettezza urbana, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani di qualunque natura e tipo, ed in particolare pericolosi e non pericolosi, inerti ed ingombranti; raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali di qualunque natura e tipo, ed in particolare pericolosi e non pericolosi, inerti ed ingombranti, assimilabili agli urbani; raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento dei materiali provenienti da raccolte differenziate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: carta, vetro, plastica, legno e materiali ferrosi in genere; raccolta e trasporto di ogni altro tipo di rifiuto e spurgo pozzi neri, servizi di pulizia di ambienti civili e industriali, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
- la raccolta, trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, residuati da processi di qualsiasi natura;

- la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di trattamento, stoccaggio, selezione, recupero, trasferimento e smaltimento dei rifiuti nonché la prestazione di consulenza e/o la direzione tecnica nella gestione dei medesimi impianti gestiti da terzi;
- l'autotrasporto di cose per conto terzi.

Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie aventi natura e funzione ausiliaria e complementare al conseguimento dell'oggetto; in tali operazioni accessorie che non possono comunque essere svolte nei confronti del pubblico, né in via prevalente, si intendono comprese a titolo esemplificativo:
- l'assunzione, anche mediante accollo di mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte di banche o istituzioni creditizie;
- l'acquisizione, detenzione e gestione - non finalizzate ali alienazione o collocamento, ne esercitate nei confronti di terzi con carattere di professionalità - di diritti rappresentati o meno da titoli sul capitale di altre imprese;
- la prestazione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi.

Sono invece escluse dall'oggetto e non possono essere esercitate, neppure in via non prevalente, le attività riservate a sensi di legge agli intermediari finanziari ed in particolare l'erogazione dei credito al consumo, la locazione finanziaria e le attività di factoring.

Articolo 3 SEDE

La società ha sede nel Comune, di Cavaion Veronese (VR).

Articolo 4 DURATA

La durata della società à fissata a tutto li 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5 CAPITALE SOCIALE

Il capitale è di Euro 2.050.000,00 (duemilionicinquantamila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Articolo 6 TRASFERIMENTO DELLE PERTECIPAZIONI PER ATTI TRA VIVI

6.1) Le quote sono trasferibili nel rispetto di quanto richiamato nei punti successivi,

6.2) in caso di trasferimento per atto tra vivi delle quote, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto,

6.3) Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte la propria quota e/o i diritti di opzione a lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato; la comunicazione deve contenere le generalità dei cessionario e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione;

b) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la quota e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione al valore nominale delle quote da ciascuno di essi possedute. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della quota e/o dei diritti offerti.

6.4) Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

a) nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo; i soci acquisteranno la quota e/o i diritti offerti versando all'offerente il valore corrispondente come determinato dal collegio arbitrala ai sensi dei successivo art. 28;

b) nell'ipotesi di trasferimento di quota e/o diritti inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro delle Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la quota con effetto verso la società.

c) la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicata dall'offerente.

6.5) Le limitazioni ai trasferimento delle quote previste da questo articolo non sono applicabili quando il cessionario ex art. 2359 C.C., n. 1 è società, direttamente od indirettamente, controllante del soggetto cedente o società controllata e /o collegata a quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante.

Fermo restando quanto previsto al punto 6.2, 6.3, 6.4, la società privilegerà lo sviluppo delle attività di igiene urbana e ambientale sul territorio della Provincia di Verona, senza preclusioni per sviluppi in più vasto ambito, offrendo i servizi statutariamente previsti a soggetti pubblici e privati e favorendo l'aggregazione di Comuni singoli, consorziati od associati anche attraverso forme di compartecipazione al capitale.

Articolo 6 BIS) RECESSO

6bis.1) Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso:

a) al cambiamento dell'oggetto della società;

b) al cambiamento del tipo della società;

c) alla fusione e la scissione della società;

d) alla revoca dello stato di liquidazione;

e) al trasferimento della sede della Società all'estero;

f) al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;

g) al compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma C.C.;

h) all'aumento del Capitale Sociale mediante offerta di quote di nuova immissione a terzi;

i) alla modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 C.C.; qualora la delibera non sia assunta all'unanimità.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli art. 2497 e seguenti C.C., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

6bis.2) Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevute, di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro (30) giorni dall'iscrizione nei registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità dei socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti ai procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede

della società.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
In caso di recesso del socio, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio sociale.
Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei membri dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi dei presente articolo.
Ai fini della determinazione dei valore di mercato occorre avere riguardo alla consistenza patrimoniale della società alte sue prospettive reddituali.
In caso di disaccordo con il socio recedente, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata da un collegio arbitratore rituale di diritto (di seguito "collegio"). Il collegio sarà composto da tre membri, uno nominato dal socio che intende recedere, uno dall'organo amministrativo della società ed il terzo, con funzioni dì Presidente del collegio, sarà nominato dai primi due, ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dei Tribunale di Verona su istanza della Parte più diligente. Al Presidente del Tribunale di Verona sarà altresì demandata la nomina dell'arbitro di un Parte, qualora questa non vi provveda entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato effettuata dall'altra Parte.
L'arbitrato si svolgerà a Verona. Il Collegio applicherà la legge italiana adottando le norme procedurali di cui al codice di procedura Civile e giudicando secondo diritto.
Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatto alla società ex art. 2473 C.C. quarto comma.

Articolo 7 ASSEMBLEA

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.
L'assemblea può essere convocata anche ai di fuori dello sede, perché in Italia.
L'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilancio è convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
A norma dell'articolo 2364, ultimo comma, del Codice Civile, tale termine può essere portato a 180 giorni, qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, particolari esigenze o necessità, relativa alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedano.
A norma dell'art. 2449 del Codice Civile, nella sua prima adunanza l'assemblea procede all'elezione del Presidente dei C.d.A, nella persona di un consigliere designato da parte pubblica.

Articolo 8 CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza è tuttavia validamente costituita anche senza formale convocazione, se vi sono presenti o rappresentati i soci titolari dell'intero capitale sociale e vi assistono gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato..
L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza.
La condizione essenziale per la validità dell'assemblea in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere ed esaminare documenti, e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova ii presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la

stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 9 DIRITTO DI INTERVENTO

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese.

Articolo 10 RAPPRESENTANZA ASSEMBLEARE

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, anche non socia, fermi restando i divieti di cui all'art. 2372 del Codice Civile;

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dì intervenire all'assemblea.

Articolo 11 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa; il Presidente nomina un segretario, scelto anche fra non soci; nei casi di legge è chiamato a fungere da segretario un notaio.

Articolo 12 COSTITUZIONE

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei capitale sociale, e l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi dei capitale sociale.

Articolo 13 VERBALIZZAZIONE

Delle deliberazioni dell'assemblea viene redatto verbale sottoscritto dai Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge il verbale sarà redatto da notaio.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore e tre (3) e non superiore a cinque (5) anche non soci, eletti dall'assemblea che all'atto della nomina ne determina la durata in carica, nei limiti di tempo stabiliti dalla legge.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Gli amministratori riceveranno un compenso nella misura deliberata dall'Assemblea dei Soci oltre al rimborso delle spese.

Articolo 15 DECADENZE

Gli Amministratori nominati direttamente da AMIA VERONA S.P.A. cessano dal mandato nel caso in cui venga rinnovato il Consiglio Comunale di Verona a seguito di elezioni amministrative.

Articolo 16 ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Al venire meno anche di un solo Consigliere i membri rimanenti del Consiglio di Amministrazione esercitano unicamente le operazioni di ordinaria amministrazione, fino alla nomina del Consigliere mancante o dei Consiglieri mancanti da parte dall'assemblea.

Articolo 17 PRESIDENTE

Il consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvedano i

soci; un Vice Presidente ed un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Articolo 18 ADUNANZE DEL CDA

Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) amministratori.

Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal presidente, con lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima dell'adunanza al domicilio di ciascun amministratore e di ciascun membro dell'organo di controllo.

Sarà validamente costituito il consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nei luogo in cui si trovano presidente ed il segretario.

Per la validità della costituzione delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti e aventi diritto. A parità di voti prevale ii voto del Presidente.

Articolo 19 POTERI DEL CDA

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta. Particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dal presente statuto espressamente riservati all'assemblea.

Può inoltre nominare Direttori Generali, institori, Direttori e Procuratori per singoli atti o categorie di atti che opereranno in conformità alle disposizioni di legge stabilendone i poteri e determinandone gli emolumenti.

Non è ammessa la nomina di Consiglieri di amministrazione per cooptazione nel caso in cui per dimissioni, revoca o cause naturali venissero a mancare uno e più amministratori.

Articolo 20 COMITATO TECNICO

Il Consiglio dì Amministrazione può istituire un Comitato Tecnico con facoltà esclusivamente consuntive.

Il Comitato si riunisce su richiesta del Presidente o dell'Amministratore Delegato per esprimere parere non vincolante su argomenti individuati dal consiglio dl Amministrazione.

Il Comitato Tecnico avrà durata pari alla durata del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21 POTERI DI FIRMA

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche temporaneo del Presidente, e al Direttore Generale per l'esercizio dei poteri ad esso delegati, spetta la firma sociale libera e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed anche in giudizio.

Articolo 22 SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli Amministratori, presso la sezione del Registro nelle Imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo.

Articolo 23 CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

I soci possono nominare, ai sensi dell'articolo 2477 c.c., un organo di controllo o un revisore; l'organo di controllo è composto da uno o tre membri, a' sensi di legge, e verrà determinato con decisione dei soci all'atto della nomina. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa prevista in materia di società per azioni.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo previsto dall'articolo 2477 c.c. e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, i soci nominino per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione, questi devono essere iscritti nell'apposito registro.

Ove nominato si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Articolo 24 ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione alla fine di ogni esercizio provvederà, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e del conto profitti e perdite, corredandoli di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 25 UTILI

Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto:

- il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva Legale fino a che questa non abbia raggiunto ii quinto dei capitale sociale;
- il 95% (novantacinque per cento) residuo viene ripartito tra i soci in proporzione delle rispettive quote possedute, salve diverse disposizioni che possano essere adottate dall'assemblea.

Articolo 26 VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo sempre con obbligo di rimborso nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Articolo 27 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.

Articolo 28 RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato o regolato dal presente statuto, si fa esplicito riferimento e rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

F.to Roberto Bissoli

F.to Laura Curzel - impronta del Sigillo